

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

tra

La Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo (di seguito "Sponsee" o "Fondazione") con sede legale in Corso Cavallotti 51 18038 Sanremo (IM), Codice Fiscale e Partita IVA 01329240087, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante Avv. Filippo Biolé C.F. BLIFPP74E11D969F,

e

La Società Emme Design srls (in seguito "Sponsor") con sede legale in Sanremo, Corso Marconi, 296, C.F. 01790130080 e P.IVA 01790130080 in persona del legale rappresentante Giulio Mascarello, C.F. MSCGLI75H05I138L;

di seguito congiuntamente definiti "Parti",

PREMESSO

- Che l'art. 10 dello Statuto della Fondazione sancisce che questa possa utilizzare per lo svolgimento delle sue attività anche erogazioni da parte di sponsor;
- Che la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, organizza annualmente la stagione musicale autunno – inverno, tra le altre sedi, laddove concessibile dal Comune di Sanremo o dal Casinò di Sanremo, presso il Teatro dell'Opera del Casino e la Stagione Estiva presso l'Auditorium Franco Alfano organizzando oltre 100 concerti.
- che lo Sponsor al fine di promuovere la propria immagine, il proprio nome, il proprio marchio e la propria attività produttiva, ha manifestato l'intenzione di sostenere l'attività della Fondazione mediante sponsorizzazione tecnica e finanziaria.
- Che la Emme Design srls ha già provveduto a fornire in comodato d'uso gratuito per tutti i concerti della Stagione Estiva 2024 n. 650 cuscini 40x40 brandizzati "Divani&Divani" collocati sui gradoni dell'Auditorium Alfano e riposizionati a fine manifestazione a cura della medesima società

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolé



Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e costituiscono esse stesse patto.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. Il presente contratto ha per oggetto la sponsorizzazione da parte dello Sponsor dell'intera stagione concertistica della Fondazione con particolare riguardo alla Stagione Estiva, intendendosi con essa l'attività concertistica che si svolge nei mesi da giugno ad agosto compresi
2. La sponsorizzazione si attuerà secondo la modalità descritte nelle successive clausole, senza che vengano concessi allo sponsor diritti di esclusiva talché la Fondazione sarà libera di convenire, nel medesimo periodo di vigenza del presente contratto, altri accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi purché appartenenti a settori merceologici non concorrenziali con lo sponsor.

Art. 3 - Durata del contratto

1. Il presente accordo avrà durata triennale con inizio col primo dei concerti della stagione estiva 2024 e conclusione al termine della stagione invernale 2026-2027 con l'ultimo concerto del mese di maggio 2027 e comunque fino all'estinzione degli obblighi delle parti derivanti dalla sua esecuzione. È espressamente esclusa la rinnovazione tacita.
2. È previsto che le parti, purché con atto scritto, possano prolungare la durata del contratto per un ulteriore periodo che potrà essere successivamente definito anche alle stesse condizioni o a condizioni che saranno successivamente concordate.
3. Nel corso del triennio potranno essere valutate, con accordi separati, sponsorizzazioni ulteriori per eventi o manifestazioni non comprese nel presente contratto in cui Divani&Divani Sanremo comparirà come sponsor con valore della sponsorizzazione e modalità di visibilità da concordarsi di volta in volta.

Art. 4 - Obblighi dello Sponsor

1. Lo Sponsor si obbliga a:

- a) Fornire entro e non oltre la data prevista per il primo concerto della **Stagione Estiva 2025 e la stagione estiva 2026** in comodato d'uso gratuito n. **650 cuscini 40x40** brandizzati "Divani&Divani" da collocarsi sui gradoni dell'Auditorium Franco Alfano di Sanremo a cura della Fondazione. Lo Sponsor garantisce la presenza di proprio personale in supporto al personale della Fondazione durante le fasi di riposizionamento di fine concerto per n. 5 concerti da concordarsi ad inizio Stagione.

Al termine di ogni stagione i cuscini saranno ritirati e stoccati a cura dello Sponsor in un luogo atto a garantirne l'integrità e perfetta conservazione per le stagioni successive. In caso di danneggiamenti, deperimento/consunzione, smarrimenti o furti, lo Sponsor dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla sostituzione dei cuscini integrandone il numero sino alla quantità sopra convenuta.

Si dà atto che il valore economico di tale fornitura ammonta ad **euro 10.000,00 IVA inclusa**.

- b) Erogare un corrispettivo economico annuo per ciascuna delle **annualità 2025/2026 e 2026/2027 pari ad euro 8.000,00 iva inclusa**.

Detto corrispettivo sarà erogato in **8 rate** trimestrali dell'importo di **euro 2.000,00** (duemila/00) ciascuna, da corrispondersi:

- entro il 31 marzo 2025
- entro il 30 giugno 2025
- entro 30 settembre 2025
- entro 30 dicembre 2025
- entro il 31 marzo 2026
- entro il 30 giugno 2026
- entro 30 settembre 2026
- entro 30 dicembre 2026

tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Fondazione con il seguente codice IBAN IT14R0569610600000002447X32.

A fronte di ciascun pagamento la Fondazione emetterà regolare fattura.

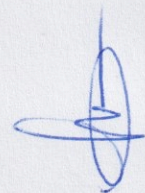
FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolà



Art. 5 - Obblighi dello Sponsee

1. In relazione alla sponsorizzazione oggetto del presente contratto, lo Sponsee si impegna a:
- a) Dare risalto alla collaborazione con la "Divani&Divani di Sanremo" sui **comunicati stampa** di presentazione di ogni stagione e durante le **conferenze stampa** di presentazione quando organizzate.
 - b) Inserire il logo di "Divani&Divani" **su tutte le brochure ed in generale su tutto il materiale pubblicitario** dell'Orchestra Sinfonica.
 - c) Inserire **tag nei post sui social** dello Sponsee.
 - d) Consentire la presenza nel foyer del teatro dell'Opera del Casinò, ove disponibile, o eventuali sedi diverse di **roll up combinato** (Fondazione/Divani&Divani) da esporre durante ciascuna stagione musicale ordinaria.
 - e) Consentire la presenza di personale incaricato di "Divani&Divani Sanremo" all'ingresso del Teatro dell'Opera del Casinò o di altra sede per la **distribuzione di materiale informativo (brochure, flyer e altro)** per un numero di concerti da concordare preventivamente (massimo 6 per stagione).
 - f) Compatibilmente con le esigenze del Teatro del Casinò e salvo diniego di quest'ultimo, per la durata massima corrispondente a quella del singolo concerto ivi proposto al pubblico dalla Fondazione (con esclusione di prove aperte o chiuse che siano), **prevedere l'allestimento, a cura e spese dello Sponsor e in ambiente da concordarsi di volta in volta**, di un piccolo "salottino" composto da poltrone e/o divani a scelta dello Sponsor, comunque da sottoporsi a preventiva autorizzazione (quantitativa) dello Sponsee e con attività di primo contatto, per un numero di concerti da concordare preventivamente (massimo 6 per stagione).
 - g) Riservare allo Sponsor un **prezzo scontato per i biglietti dei concerti dell'intera stagione** di ciascun anno, compresa la stagione estiva (con unica esclusione per i concerti in cui gli artisti non consentono riduzioni da loro contratto) - in modo da poterli proporre ai clienti come leva di vendita.
 - h) Consegnare allo Sponsor **n. 6 pass per i sei concerti di ciascuna Stagione autunno-inverno** in cui Divani & Divani sarà presente nel foyer del teatro e di **n. 8 pass per i cinque concerti di ciascuna Stagione estiva** in cui il personale di Divani & Divani sarà presente all'Auditorium Alfano.
 - i) **proiettare sul videowall un video spot della durata massima di 60"**, realizzato a cura e spese dello Sponsor, prima di n. 6 concerti (concordati preventivamente) per la Stagione ordinaria (autunno-inverno) e prima di n. 3 concerti (concordati preventivamente) per la Stagione Estiva; la proiezione dovrà avvenire in posizione "top spot" ovvero pochi istanti prima dell'inizio del concerto compatibilmente con le esigenze degli artisti ospitati

FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolé



Art. 6 – Esclusiva

Salvo ed impregiudicato quanto previsto alla precedente clausola 2.2., la Fondazione si impegna a non utilizzare brand concorrenti anche in qualità di sponsor per le Stagioni Estiva ed autunnale del triennio e per gli eventi /manifestazioni di cui Divani & Divani Sanremo sarà presente in qualità di Sponsor.

Art. 7 - Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

1. Il presente contratto può essere risolto, con preavviso di almeno 15 giorni mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, per motivate ragioni o in caso di mancato o parziale rispetto delle obbligazioni e degli oneri assunti dalle parti, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi del codice civile.
2. In ogni caso costituiscono inadempimenti gravi, comportanti la risoluzione immediata del contratto:
 - a) il mancato rispetto da parte dello Sponsor dei propri obblighi di cui all'art. 4
 - b) ogni qualsivoglia evento negativo riguardante lo Sponsor che possa, in qualsiasi misura, nuocere all'immagine della Fondazione Orchestra Sinfonica. In tal caso la Fondazione Orchestra Sinfonica si riserverà il diritto di ottenere dallo Sponsor l'eventuale risarcimento del danno subito, oltre al rimborso delle spese già sostenute o impegnate.
 - c) il mancato rispetto da parte dello Sponsee dei propri obblighi di cui all'art. 5 lett. a) b) c) d) e) f)
 - d) l'insorgenza o la scoperta, dopo la conclusione del contratto, di forme di conflitto di interesse o di controversie di natura legale o giudiziaria tra le parti.

Art. 8 - Responsabilità

1. Lo Sponsor dichiara e garantisce di essere legittimo concessionario del marchio "Divani & Divani" e relativi loghi in forza di regolari accordi con il titolare dei relativi diritti di sfruttamento e privativa e di essere pertanto legittimato a stipulare il presente contratto di sponsorizzazione e a darvi esecuzione per tutta la sua durata, con le finalità e contenuti tutti ivi sanciti. Questi assume pertanto l'obbligo di manlevare e mantenere indenne la Fondazione da ogni e qualunque pretesa, anche di natura risarcitoria, da parte del titolare del marchio predetto o di terzi derivante o discendente dall'utilizzo del marchio nei modi, tempi e nelle forme di cui al presente accordo.
2. La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione nei limiti descritti ed esclude in modo totale qualsiasi rapporto di società, associazione, corresponsabilità, agenzia, mandato, procacciamento di affari o rappresentanza fra lo Sponsee e lo Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esercizio delle proprie rispettive attività opereranno in assoluta autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e previdenziali, degli oneri di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e di quant'altro interessi l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con piena assunzione dei propri rischi e con l'uso di mezzi propri.
3. Lo Sponsor e lo Sponsee si impegnano nell'esecuzione del presente accordo a non tenere comportamenti che possano risultare lesivi per l'immagine o per il nome dell'altra parte.

Art. 9 - Trattamento dati personali

1. I dati personali dei firmatari e dipendenti delle Parti, raccolti o scambiati per la stipula del presente Contratto ed in esecuzione dello stesso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti.

2. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori a qualunque titolo delle Parti, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Art. 10 - Risoluzione delle controversie

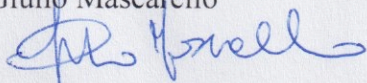
1. Le parti si impegnano ad operare con ogni mezzo al fine di pervenire alla composizione in via amichevole delle controversie che emergessero durante l'esecuzione del presente contratto.
2. Qualora tali controversie non siano componibili in via amichevole, la loro risoluzione è demandata in via esclusiva al Foro di Imperia.

Art. 11 - Spese contrattuali

1. Le spese di bollo e tutte le eventuali altre spese, imposte o tasse dipendenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dello Sponsor.
2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.

Sanremo, 21/12/2024

Per lo Sponsor
EMME DESIGN SRLS
Giulio Mascarello



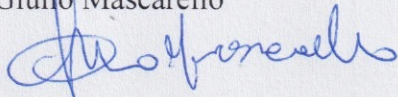
Per lo Sponsee
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Avv. Filippo Biolè
FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolè

Le parti confermano ed approvano specificatamente ogni clausola e in particolare approvano specificamente le clausole 4 (obblighi dello Sponsor) 5 (obblighi dello Sponsee) 6 (esclusiva) 7 (gravi inadempimenti comportanti l'immediata risoluzione) e 10 (foro di Imperia)

Sanremo, 21/12/2024

Per lo Sponsor
EMME DESIGN SRLS
Giulio Mascarello



Per lo Sponsee
FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO

Avv. Filippo Biolè
FONDAZIONE
Orchestra Sinfonica di Sanremo
IL PRESIDENTE
Avv. Filippo Biolè